

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI GRAFICI PER LA COMUNICAZIONE DELLA SISSA Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023

RdO n. 4548932 - CIG B29F7581B5

Durata del contratto (parte certa): 36 mesi





1. Oggetto dell'affidamento

Sono riportate di seguito la tipologia di attività e la stima dei quantitativi e materiali richiesti che saranno oggetto dell'affidamento per ogni anno di validità del contratto, sulla base degli eventi programmabili. La produzione del materiale grafico (stampa, etc.) rimane a carico della SISSA.

ATTIVITÀ - A) Ideazione, progettazione grafica e predisposizione file digitali e file esecutivi di stampa per manifesti, locandine, dépliant, cartoline, programmi, pacchetto digitale per il sito e i social ecc - sono previsti n. 5 principali eventi annui;

ATTIVITÀ - B) Ideazione, progettazione grafica e predisposizione file digitali e file esecutivi di stampa per i materiali di comunicazione istituzionale dedicati ad attività specifiche della Scuola quali:

- 1. Template per seminari, colloquia, iniziative di formazione o attività specifiche con relativi adattamenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, da adattare a seconda delle esigenze: locandine e/o cartoline e/o pacchetto digitale per sito della Scuola e social network). Sono previste fino a un massimo di n. 8 attività all'anno:
- 2. brochure di presentazione dell'Istituto n.1 all'anno;
- 3. Supporto annuale grafico e stilistico per i video realizzati dall'Ufficio Comunicazione della SISSA (denominato UCOMM) n. 1 prodotto all'anno;
- ATTIVITÀ C) Progettazione grafica e predisposizione file esecutivi per allestimenti di stand e postazioni a fiere, eventi, manifestazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifesti, roll up, pannelli) sono previsti n. 1 progetto all'anno.
- ATTIVITÀ D) Progettazione grafica per eventuali interventi ambientali e allestimenti permanenti, per puntuali interventi decorativi nel numero di 1 progetto all'anno;
- ATTIVITÀ E) Progettazione grafica e predisposizione file esecutivi per gadget, premi, omaggi per gli ospiti e merchandising per un n. di 5 prodotti diversi l'anno;
- ATTIVITÀ F) Ideazione, progettazione grafica e predisposizione file esecutivi per le procedure interne con eventuale adattamento loghi, per n. 3 diversi prodotti all'anno.

Di seguito si schematizza il quadro economico di gara, dato dal numero di eventi previsti annualmente e relativo importo massimo riconosciuto per ognuno su base triennale. Il costo triennale costituisce la base d'asta che sarà oggetto di ribasso nell'offerta economica;

TIPOLOGIA ATTIVITA'	EVENTI PRESUNTI PREVISTI ANNUI	COSTO ANNUO	COSTO TRIENNALE
ATTIVITÀ - A)	n. 5 x € 2.800,00	€ 14.000,00 + 22% IVA	€ 42.000,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - B) punto 1)	n. 8 x € 350,00	€ 2.800,00 + 22% IVA	€ 8.400,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - B) punto 2)	n. 1 x € 700,00	€ 700,00 + 22% IVA	€ 2.100,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - B) punto 3)	n. 1 x € 400,00	€ 400,00 + 22% IVA	€ 1.200,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - C)	n. 1 x € 2.500,00	€ 2.500,00 + 22% IVA	€ 7.500,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - D)	n. 1 x € 500,00	€ 500,00 + 22% IVA	€ 1.500,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - E)	n. 5 x € 300,00	€ 1.500,00 + 22% IVA	€ 4.500,00 + 22% IVA
ATTIVITÀ - F)	n. 3 x € 250,00	€ 750,00 + 22% IVA	€ 2.250,00 + 22% IVA
TOTALE		€ 23.150,00 + IVA 22% € 5.093,00 TOT. € 28.243,00	€ 69.450,00 + IVA 22% € 15.279,00 TOT. € 84.729,00



La richiesta di produzione del materiale qui sopra elencato potrà non essere omogenea nell'arco della durata contrattuale, concentrandosi maggiormente in alcuni mesi dell'anno particolarmente ricchi di iniziative. Il dettaglio e il calendario di lavorazione saranno definiti per ogni singolo prodotto grafico da realizzare

Per il servizio di impaginazione grafica UCOMM fornirà, di volta in volta, gli elementi utili per la sua realizzazione, da intendersi come testi, concetti, spunti, idee, contenuti e, ove disponibili, fotografie da utilizzare.

L'affidatario fornirà alla Scuola la versione finale di ciascun prodotto in risoluzione adatta per la stampa e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

L'elaborazione grafica dovrà avere caratteristiche di riconoscibilità adeguate agli scopi istituzionali e di pubblico interesse perseguito dalla Scuola.

Il logo della Scuola verrà consegnato alla ditta affidataria, qualora necessario per la realizzazione del materiale richiesto. A tal fine verrà messo a disposizione il relativo manuale di utilizzo.

L'apporto creativo richiesto verterà su:

- ideazione dell'immagine rappresentativa e della grafica opportuna per ogni singola iniziativa (con utilizzo di fotografie, di tratto grafico o altre soluzioni proposte dalla ditta affidataria);
- impaginazione dei testi, cura dell'impaginato dal punto di vista grafico, confezione grafica del prodotto di volta in volta individuato con elementi grafico/decorativi, fotografie o altre soluzioni proposte.

Le iniziative di cui sopra saranno promosse a cura della SISSA.

2. Modalità di esecuzione del servizio

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli ordinativi.

L'affidatario procede all'esecuzione del servizio e all'elaborazione delle proposte grafiche nella propria sede e si rapporta costantemente con il referente di UCOMM individuato, di volta in volta, per ciascuna iniziativa. Per ottenere il prodotto definitivo maggiormente rispondente alle esigenze della Scuola, sono previsti incontri programmatori, con la cadenza di almeno un incontro al mese, presso la sede della SISSA e/o in modalità di web conference, nei quali vengono fornite le principali informazioni delle singole iniziative (tipologia dell'evento, destinatari, tema, contenuti, ecc.) e illustrate le necessità comunicative.

Dopo il primo incontro di spiegazione dell'iniziativa, la ditta provvede a realizzare almeno una bozza grafica del materiale richiesto per ciascuna iniziativa in tempo utile per rispettare i tempi indicati da UCOMM (come specificati di seguito).

Le bozze vengono sottoposte alla valutazione della Scuola che si riserva di richiedere le modifiche, correzioni, aggiustamenti necessari per ottenere il migliore risultato comunicativo finale. Qualora la proposta grafica presentata non fosse di completo gradimento del committente, può essere richiesta una nuova ideazione grafica per ciascuna delle iniziative.

Le modifiche di cui sopra e la richiesta di una eventuale nuova ideazione grafica rientrano nel corrispettivo pattuito con la ditta aggiudicataria e non comportano alcun costo aggiuntivo per il committente.

La supervisione del lavoro resta in capo al committente.

Nel caso in cui per la realizzazione dei prodotti si rendesse necessario l'utilizzo di foto e immagini, oltre alle immagini di proprietà della SISSA, l'affidatario mette a disposizione materiali originali e liberi da diritti.



L'affidatario dovrà provvedere alla consegna dei file esecutivi di stampa via e-mail all'indirizzo pressoffice@sissa.it ed essere disponibile al contatto/assistenza con la tipografia, se necessario, per meglio concordare i parametri di stampa e di raggiungimento del prodotto finale.

Il servizio dovrà comprendere la verifica dei risultati di stampa attesi, in termini di qualità e rispondenza all'immagine coordinata proposta, presso la tipografia incaricata, comunicando in tempo debito, a UCOMM, eventuali anomalie o difformità.

L'affidatario dovrà rispettare i tempi di consegna, espressi in giorni lavorativi, di seguito indicati:

- prime bozze dell'elaborato grafico entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di SISSA del contributo grafico per ciascun evento/attività, con il conferimento da parte di U-COMM dei contenuti minimi per l'elaborazione dello stesso;
- eventuali seconde bozze entro 2 giorni dalla restituzione delle prime bozze;
- eventuali terze bozze entro 1 giorno dalla restituzione delle seconde bozze;
- consegne degli esecutivi a UCOMM entro 1 giorno dalla restituzione delle bozze definitive.

È fatto divieto all'affidatario di utilizzare a qualsiasi titolo il materiale prodotto per SISSA, se non previamente autorizzato dalla Scuola.

3. Modifiche del contratto

Qualora, in seguito al sopraggiungere di nuove esigenze, si verifichi la necessità di commissionare nuove attività di comunicazione non ancora definite, la SISSA si riserva di richiedere una quotazione aggiuntiva e, se valutata congrua, di affidare la fornitura, sempreché rientrante nell'ambito dell'ammontare massimo dell'accordo quadro.

Le modifiche e integrazioni alle forniture rientreranno entro i limiti massimi del valore dell'affidamento e, negli ulteriori casi, ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

4. DUVRI

Il contraente è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17,18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. Si comunica che allo stato attuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento della prestazione (prestazione intellettuale) non è necessario redigere il DUVRI in quanto non sussistono rischi interferenziali. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza. Eventuali variazioni verranno prontamente comunicate.

5. Osservanza delle condizioni di lavoro

Nei confronti del proprio personale, il contraente dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia. Conseguentemente, la SISSA resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del servizio.



6. Impegno del contraente

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del D. Lgs. 36/2023 il contraente assume i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

7. Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'affidatario.

8. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

9. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

10. Divieto di cessione del contratto Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dagli ordinativi è ammessa, purché preventivamente notificata a SISSA e dalla medesima accettata.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.



L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. Verifica di conformità

L'Amministrazione procede alla verifica di conformità della prestazione secondo i termini e le modalità previste dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In caso di esito negativo si applicherà l'art. 16.

12. Remuneratività dei prezzi contrattuali

I prezzi offerti si riferiscono a tutte le attività oggetto della prestazione eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, i tempi e le modalità indicati nei precedenti articoli.

Pertanto, con la stipula del contratto, il Contraente riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi offerti che coprono, nel loro insieme, l'utile del Contraente, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti all'esecuzione delle attività oggetto della prestazione. In particolare, il Contraente riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo al costo della mano d'opera. In relazione all'adeguamento dei prezzi, si rinvia all'art. 3.2 del Disciplinare.

13. Modifiche apportate dal contraente

Il Contraente non può, senza preventiva autorizzazione scritta di SISSA, apportare alcuna modifica, aggiunta o soppressione rispetto alla prestazione per come affidata.

In ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate da parte della SISSA, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Nessuna variazione alla prestazione, per qualsivoglia motivo, può quindi essere eseguita dal Contraente senza il preventivo ordine scritto a SISSA e senza che la stessa sia stata preventivamente approvata da SISSA.

Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e senza la previa approvazione di SISSA, il Contraente non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per modifiche non autorizzate, fatto salvo il diritto di SISSA di richiedere, eventualmente, il rispristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

14. Fatturazione e pagamento

La Scuola provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica. La fattura dovrà essere intestata a:



SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Via Bonomea 265 - 34136 – Trieste
C.F.80035060328
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFPRH1

Il pagamento della fattura è subordinato:

- Alla verifica di conformità della prestazione;
- All'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (ai sensi dell'art. 16bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in L. 02/2009 la ns. Amministrazione acquisirà d'ufficio tale documento);
- Agli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. (procedura verifica Equitalia);
- Agli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).

La fattura elettronica dovrà riportare il CIG e il codice fiscale della Scuola, pena la mancata accettazione della stessa. Inoltre, la fattura dovrà riportare il numero d'ordine e il numero del documento di trasporto, ove presente.

Si informa che i pagamenti sono soggetti alla scissione del pagamento (**split payment**) ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

15. Sopravvenuta disponibilità delle Convenzioni CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del DL. 95/2012, convertito in L. 135/2012 le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il fornitore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

16. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 del D. Lgs. 36/2023. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi



violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al contraente e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore economico, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva, qualora prevista.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva, se presentata. In tale ultimo caso l'affidatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

17. Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal contraente. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro:
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
 n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il contraente, oltre alla immediata perdita della cauzione, qualora richiesta, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.



18. Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi al contraente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso il contraente ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

19. Tutela contro azioni di terzi

Il contraente risponde dei danni di qualunque natura allo stesso imputabili, che risultino arrecati dal proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, nonché a terze persone o a cose di terzi, al personale della Scuola, agli studenti o ad altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento a tale scopo riconoscendo il diritto di rivalsa da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

20. Proprietà industriale e commerciale

Il Contraente garantisce in ogni tempo SISSA contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti il servizio, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'affidamento.

SISSA resta quindi estranea ai rapporti tra il Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Contraente e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Tutti gli elaborati prodotti dal Contraente nell'ambito delle attività oggetto della prestazione rimarranno di esclusiva proprietà SISSA unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte del Contraente possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

21. Riservatezza

Tutti gli elementi che SISSA metterà a disposizione del contraente per l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito della prestazione, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta di SISSA, salvo il caso in cui il contraente debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla SISSA stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del contratto.

Sarà cura del contraente garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori del contraente, nonché



dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali. Resta inteso che il contraente potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a SISSA, alla data di cessazione dell'efficacia del contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o, comunque, a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della SISSA stessa.

Il contraente si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di SISSA.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte del contraente e/o dei propri Subappaltatori, Subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la SISSA si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

22. Privacy

Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.sissa.it/it/privacy

23. Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA

Il contraente si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 'Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.' e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi, la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto DPR, reperibile al seguente indirizzo:

<u>D.P.R. 62 dd 16 aprile 2013 (sissa.it)</u> e recepito dal seguente provvedimento interno: <u>Codice_di_comportamento_0.pdf (sissa.it)</u>



24. Patto di Integrità

Il contraente si impegna ad accettare il Patto di integrità allegato al presente documento che stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra la SISSA, in qualità di Stazione appaltante, e l'Operatore economico affidatario della prestazione - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del contratto.

25. Foro competente

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia.

26. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e disciplinato nel presente documento, si rinvia, ove compatibile e prevalente, alla normativa vigente in materia di appalti, a quella specifica della materia oggetto dell'affidamento e alle norme del Codice civile applicabili.

LETTO E SOTTOSCRITTO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Apposizione firma digitale)
(ADDOSIZIONE IIIII a diditale)